



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 37 del 13/11/2017

Oggetto: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 06.11.2017. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19.08.2016 N. 175 SS.MM.II. INTRODOTTO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. CONFERMA.

L'anno , addì **tredici** , del mese di **novembre** , alle ore **18,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	Si
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	No		
DE SIANO VALERIA	No		
FERRANDINO PAOLO	Si		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	Si		

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Il Presidente introduce l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno e fa presente che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale de 9 novembre u.s. si è già discusso ed approvato l'argomento, ma lo si ripropone confermandolo in quanto i consiglieri di minoranza avevano lamentato il tardivo deposito degli atti nei termini prescritti dal regolamento per la tenuta delle sedute del civico consesso.

... omissis...

Terminata la discussione i consiglieri Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino abbandonano l'aula e il Presidente pone ai voti l'argomento [presenti 9 Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa assenti 8 Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino] che all'unanimità viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli espressi dal Sindaco e dagli otto consiglieri presenti 9 [Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa]

DELIBERA

Di confermare integralmente la deliberazione n. 32 del 6 novembre 2017 che integralmente di seguito si riporta:

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

“PREMESSO che per gli enti territoriali l'istituto della revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015);

VISTO che :

l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prescrive che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

l'art. 3, comma 28 della Legge 244/2007, in base al quale l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

l'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione;

ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che :

le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, anche se di minima entità: il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria, rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

entro il termine del 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche, avvalendosi dell'ausilio delle linee guida elaborate dalla Corte dei conti e contenute nella delibera 19/SEZAUT/2017/INPR, sono tenute a individuare le partecipazioni possedute che il legislatore valuta negativamente, vale a dire:

- a) le partecipazioni in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp: si tratta in sintesi di quelle estranee alle categorie espressamente consentite dal testo unico e identificate, in via generale, con quelle non strettamente necessarie all'attività istituzionale dell'amministrazione pubblica partecipante;
- b) le partecipazioni in società che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del Tusp, si tratta delle società che, pur ammissibili ai sensi dell'articolo 4, non risultano più giustificate per la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la gestione esternalizzata del servizio;
- c) le partecipazioni in società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del Tusp;

potranno essere mantenute le partecipazioni detenute in società quotate dirette o indirette, al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Tusp: sono altresì fatte salve, e pertanto potranno essere mantenute, le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (comma 7 dell'articolo 26 Tusp), le partecipazioni in società destinatarie dei provvedimenti antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 12-bis dell'articolo 26 Tusp), partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco;

i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati

dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. L'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria seguendo il procedimento previsto all'articolo 10 del Dlgs n. 175/2016. Gli Enti locali potranno procedere, in luogo dell'alienazione, ad approvare dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 del Tusp, cioè attraverso operazioni di riassetto, mediante fusione o soppressione, nonché messa in liquidazione o cessione, con contestuale predisposizione di nuovi piani industriali che giustificano il riassetto delle partecipazioni;

che viene richiesta la predisposizione di apposite relazioni tecniche nel caso in cui, nei piani di riassetto e razionalizzazione, siano presenti società partecipate in particolari situazioni quali:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (sul punto il Decreto correttivo 100/2017 dispone che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro (attraverso l'applicativo nella sezione "Partecipazioni" del sito del Dipartimento) nonché alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;

che nel caso in cui l'amministrazione pubblica non adotti, entro la data prevista del 30 settembre 2017, l'atto di delibera incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del Dlgs n. 175/2016 che prevede che il socio pubblico, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione (seguendo le prescrizioni contenute nell'articolo 10 del Tulp) entro l'anno successivo al 30 settembre 2017, non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata: la stessa verrà liquidata secondo criteri civilistici contenuti nell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile e con il procedimento di liquidazione previsto nel successivo articolo 2437-quater.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter il valore di liquidazione della partecipazione verrà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il successivo articolo, il 2437-quater, prevede, in sintesi, che:

- gli amministratori dovranno offrire le azioni in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute;

- tale offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e per l'esercizio del diritto di opzione dovrà essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;
 - chi esercita il diritto di opzione avrà diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano, eventualmente, rimaste non optate;
 - gli amministratori possono collocare presso terzi eventuali azioni non assegnate ai soci nel modo precedentemente illustrato;
 - in caso di mancato collocamento anche a eventuali terzi le azioni dell'amministrazione recedente verranno rimborsate mediante acquisto, da parte della società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357;
 - in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
- La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500mila euro. Entro il 23 settembre 2017 il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione.

sempre entro il termine del 30 settembre 2017, le sole società a controllo pubblico (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera m), hanno l'obbligo (articolo 25 del Digs n. 175/2016) di effettuare la ricognizione del personale in servizio e di predisporre l'elenco del personale eccedente da trasmettere alla Regione nella quale la società ha sede legale al fine di agevolare i processi di mobilità in ambito regionale. Si vuole inoltre evitare che le società a controllo pubblico procedano entro la data del 30 giugno 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato al di fuori dei nominativi appartenenti all'elenco predetto (a meno che non si renda indispensabile ricorrere a persone con profilo professionale infungibile inerente specifiche competenze).

CONSIDERATO CHE le società partecipate dal Comune di Ischia sono le seguenti:

1. ISCHIA RISORSA MARE è una srl unipersonale che gestisce la Marina Portosalvo: si tratta di una società controllata direttamente dal comune di Ischia. Essa si propone di valorizzare al massimo una delle più antiche risorse italiane: il mare. Realizza ciò conferendo sempre maggiore slancio al segmento turistico del diportismo nautico attraverso un'offerta portuale attenta ai bisogni e alle richieste degli ospiti, perfezionando continuamente le infrastrutture, creando servizi all'avanguardia, e assicurando una rete di assistenza completa.
2. ISCHIA AMBIENTE S.P.A., attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali. Data Inizio Attività 24/06/1997;
3. GENESIS SRL , partecipata dal comune di Ischia e dalla società Maggioli spa, operante nella riscossione dei tributi locali;
4. E.V.I. spa in liquidazione.

RILEVATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2016 sono stati approvati gli indirizzi per l'aggiornamento della redazione del piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Ischia ed in particolare si è disposto di procedere:

- 1) alla messa in liquidazione della Ischia Risorsa Mare S.r.l. dando mandato all'organo di liquidazione di provvedere: a porre in essere gli atti gestionali idonei ad assicurare la prosecuzione della gestione; all'elaborazione di un piano di valorizzazione dell'attività idoneo ad incrementare i ricavi dai flussi turistici, mantenendo un profilo di costi efficiente, in misura sufficiente a generare le risorse per l'autofinanziamento , in prospettiva

ultrannuale, degli investimenti di riqualificazione idonei ad accrescere e consolidare il vantaggio competitivo che la struttura da diporto ha, in particolare, nella nicchia di mercato delle imbarcazioni di lusso; al trasferimento del personale dipendente secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla Ischia Ambiente spa insieme all'affidamento dei servizi di accettazione, prenotazione ed amministrazione dell'attività di diporto; alla valutazione dell'azienda a valore di realizzo di mercato ed eventuale cessione dell'azienda al Comune di Ischia, previa adozione di specifica delibera di Consiglio Comunale finalizzata a stabilire la procedibilità della cessione stessa, nonché a determinare modalità e tempi di esecuzione.

2) confermare riguardo la partecipata Genesis srl quanto stabilito nel piano operativo e descritto nella relazione tecnica allegata al piano trasmesso dall'Ente in data 31 marzo 2015 alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, aggiornando la tempistica di verifica delle azioni già implementate riduzione dei costi del personale - e da implementare - chiarimento delle modalità di disciplina dei rapporti economico finanziari previsti tra il comune e la società; piano operativo di efficientamento dell'organizzazione delle attività e procedure con gli opportuni aggiornamenti dei supporti software da farsi a cura del socio privato- al fine di verificare la convenienza entro i termini stabiliti dall'art.25 dello schema di decreto attuativo citato a confermare l'esternalizzazione di tali attività strumentali dell'Ente attraverso la cessione della partecipazione in Genesis S.r.l. mediante procedura ad evidenza pubblica con clausola di prelazione oppure procedere alla reinternalizzazione delle attività strumentali e messa in liquidazione e scioglimento della società.

3) come già rilevato nel programma di fine mandato di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 11/12/2015, mantenere interamente pubblica la Ischia Ambiente spa e procedere a nuovo affidamento in house dei servizi finora svolti secondo le modalità previste dalla normativa vigente con clausola di salvaguardia idonea a garantire le prerogative dell'ambito ottimale e dell'eventuale Sistema Territoriale Operativo riguardo la gestione integrata dei rifiuti. Stabilire che i servizi di Igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzione degli immobili, impianti e strade Comune di Ischia continuano ad essere svolti dalla Società in house senza soluzione di continuità alle condizioni tutte riportate nella Convenzione del 13.03.2013 sino al completamento della procedura di nuovo affidamento in house a cura dei responsabili dei servizi competente per materia coadiuvati dai responsabili dei servizi affari generali e bilancio, nonché dall'organo amministrativo della Società. Dare atto che la presente deliberazione di proroga dell'affidamento viene adottata anche al fine di scongiurare emergenze igienico sanitarie e di sicurezza pubblica non essendo allo stato determinata diversa procedura di affidamento del Servizio da parte dell'ATO o dello STO. Stabilire di trasmettere a cura della Segreteria Generale la presente deliberazione alla Conferenza d'ambito dell'ATO Na 2 ed alla Prefettura di Napoli. Stabilire inoltre che ogni atto adottato dal Comune di Ischia deve passare per il Consiglio Comunale per la opportuna ratifica e/o approvazione.

4) confermare riguardo la società partecipata indirettamente E.V.I. spa in liquidazione quanto determinato nel citato piano operativo e descritto nella relazione tecnica allegata al piano trasmesso dall'Ente in data 31 marzo 2015 alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, aggiornando la tempistica di verifica delle azioni al fine di verificarne la convenienza entro i termini stabiliti dall'art.25 dello schema di decreto attuativo citato;

in data 30/03/2016 prot. n. 8858 si è provveduto a trasmettere alla Corte dei Conti Sezione Regionale Campania la relazione di attuazione del piano operativo di razionalizzazione prevista dall'art.1 comma 612 della Legge 190/2014

in data 17 marzo 2017 il consiglio comunale con deliberazione n. 11 deliberava di procedere, in attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, testualmente:

“alla cessione del ramo di azienda relativo all'attività diportistica da parte della Ischia Risorsa Mare srl in liquidazione al Comune di Ischia secondo il valore determinato con apposita relazione di stima aziendale acquisita al prot. generale n.33570 del 24 novembre 2016 impegnato alla missione 1O programma 03 codifica 02020399001 capitolo 3339;

all'adeguamento dello Statuto della Ischia Ambiente spa, società già da tempo operante in house providing secondo i dettami nazionali ed europei, con cambio della denominazione, secondo le attività previste nel piano di razionalizzazione e la normativa vigente in materia di società pubbliche;

al trasferimento del personale dipendente della Ischia Risorsa Mare srl alla Ischia Ambiente spa entrambe società interamente partecipate dal Comune di Ischia;

all'affidamento alla Ischia Ambiente spa a cura del responsabile del Servizio competente nella gestione del Demanio dei servizi di direzione e booking dell'attività diportistica svolta direttamente in economia dal Comune di Ischia;

alla accettazione, previo valutazione di congruità mediante acquisizione di relazione di stima aziendale redatta da professionista terzo, della proposta di recesso dalla società Genesis srl presentata dalla Maggioli spa, propedeutica, dopo essere la Genesis srl divenuta interamente pubblica e di proprietà del Comune di Ischia, alla fusione con la Ischia Ambiente spa per il prosieguo delle attività affidate;

alla partecipazione del Comune di Ischia nella costituenda società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione del programma di azione del FLAG Isole di Ischia e Procida, in collaborazione con Ischia Ambiente spa che si fa carico dell'onere economico per l'acquisto delle quote societarie. L'onere sostenuto dalla Ischia Ambiente spa è oggetto di regolazione nei rapporti tra Comune e partecipata soggetta a controllo analogo dell'Ente.

alla acquisizione di quote della società ASMEL Consortile a r.l. quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali associati;

a mantenere interamente pubblica la Ischia Ambiente spa e procedere a nuovo affidamento in house dei servizi finora svolti secondo le modalità previste dalla normativa vigente con clausola di salvaguardia idonea a garantire le prerogative dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'eventuale Sub Ambito Distrettuale riguardo la gestione integrata dei rifiuti. Stabilire che i servizi di Igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzione degli immobili, impianti e strade Comune di Ischia continuano ad essere svolti dalla Società in house senza soluzione di continuità alle condizioni tutte riportate nella Convenzione del 13.03.2013 - aggiornata nelle componenti dei costi di personale in forza degli adeguamenti in materia di contratto di lavoro applicato e del costo per l'adeguamento e la disponibilità di attrezzature ed automezzi a cura del responsabile di servizio competente, nonché degli eventuali costi straordinari per pregressi oneri di conferimento che saranno oggetto di specifica regolazione tra l'Ente e la Società- sino al completamento della procedura di nuovo affidamento in house da predisporre a cura dei responsabili dei servizi competente per materia coadiuvati dai responsabili dei servizi affari generali e bilancio, nonché dall'organo amministrativo della Società. Dare atto che la presente deliberazione di proroga dell'affidamento viene adottata anche al fine di scongiurare emergenze igienico sanitarie e di sicurezza pubblica non essendo allo stato determinata diversa procedura di affidamento del Servizio da parte dell'ATO o dello SAD. Stabilire di trasmettere a cura della Segreteria Generale la presente deliberazione all'ATO di appartenenza ed alla Prefettura di Napoli.

- confermare riguardo la società partecipata indirettamente E.V.I. spa in liquidazione quanto determinato nel citato piano operativo e descritto nella relazione tecnica allegata al piano trasmesso dall'Ente in data 31 marzo 2015 alla Sezione regionale di Controllo della

Corte dei Conti, aggiornando la tempistica di verifica delle azioni al fine di verificarne la convenienza entro i termini stabiliti dall'art.25 del decreto legislativo citato".

RAVVISATA l'opportunità, per le ragioni suesposte, di confermare le ragioni della deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17/03/2017

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 ed il parere del collegio di revisione

DELIBERA

di procedere, alla di razionalizzazione delle società partecipate, come previsto dalla novella normativa citata, nonché da successive determinazioni dell'amministrazione:

alla cessione del ramo di azienda relativo all'attività diportistica da parte della Ischia Risorsa Mare s.r.l. in liquidazione al Comune di Ischia secondo il valore determinato con apposita relazione di stima aziendale acquisita al prot. generale n.33570 del 24 novembre 2016 che si provveduto ad impegnare alla missione 10 programma 03 codifica 02020399001 capitolo 3339;

all'adeguamento dello Statuto della Ischia Ambiente s.p.a., società già da tempo operante in house providing secondo i dettami nazionali ed europei, con cambio della denominazione, secondo le attività previste nel piano di razionalizzazione e la normativa vigente in materia di società pubbliche ;

al trasferimento del personale dipendente della Ischia Risorsa Mare s.r.l. alla Ischia Ambiente s.p.a. entrambe società interamente partecipate dal Comune di Ischia;

all'affidamento alla Ischia Ambiente s.p.a. a cura del responsabile del Servizio competente nella gestione del Demanio dei servizi di direzione e booking dell'attività diportistica svolta direttamente in economia dal Comune di Ischia secondo l'allegato prospetto sub 2;

alla accettazione, previo valutazione di congruità mediante acquisizione di relazione di stima aziendale redatta da professionista terzo, della proposta di recesso dalla società Genesis s.r.l. presentata dalla Maggioli s.p.a., propedeutica, dopo essere la Genesis s.r.l. divenuta interamente pubblica e di proprietà del Comune di Ischia, alla fusione con la Ischia Ambiente s.p.a. per il prosieguo delle attività affidate;

alla partecipazione del Comune di Ischia nella costituenda società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione del programma di azione del FLAG Isole di Ischia e Procida, in collaborazione con Ischia Ambiente s.p.a. che si fa carico dell'onere economico per l'acquisto delle quote societarie. L'onere sostenuto dalla Ischia Ambiente s.p.a. è oggetto di regolazione nei rapporti tra Comune e partecipata soggetta a controllo analogo dell'Ente.

alla acquisizione di quote della società ASMEL Consortile a r.l. quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali associati;

a mantenere interamente pubblica la Ischia Ambiente s.p.a. e procedere a nuovo affidamento in house dei servizi finora svolti secondo le modalità previste dalla normativa vigente con clausola di salvaguardia idonea a garantire le prerogative dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'eventuale Sub Ambito Distrettuale riguardo la gestione integrata dei rifiuti. Stabilire che i servizi di Igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzione degli immobili,

impianti e strade Comune di Ischia continuano ad essere svolti dalla Società in house senza soluzione di continuità alle condizioni tutte riportate nella Convenzione del 13.03.2013 - aggiornata nelle componenti dei costi di personale in forza degli adeguamenti in materia di contratto di lavoro applicato e del costo per l'adeguamento e la disponibilità di attrezzature ed automezzi a cura del responsabile di servizio competente, nonché degli eventuali costi straordinari per pregressi oneri di conferimento che saranno oggetto di specifica regolazione tra l'Ente e la Società- sino al completamento della procedura di nuovo affidamento in house da predisporre a cura dei responsabili dei servizi competente per materia coadiuvati dai responsabili dei servizi affari generali e bilancio, nonché dall'organo amministrativo della Società. Dare atto che la presente deliberazione di proroga dell'affidamento viene adottata anche al fine di scongiurare emergenze igienico sanitarie e di sicurezza pubblica non essendo allo stato determinata diversa procedura di affidamento del Servizio da parte dell'ATO o dello SAD. Stabilire di trasmettere a cura della Segreteria Generale la presente deliberazione all'ATO di appartenenza ed alla Prefettura di Napoli.

- confermare riguardo la società partecipata indirettamente E.V.I. spa in liquidazione quanto determinato nel citato piano operativo e descritto nella relazione tecnica allegata al piano trasmesso dall'Ente in data 31 marzo 2015 alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, aggiornando la tempistica di verifica delle azioni al fine di verificarne la convenienza entro i termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo citato.

di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione [voti favorevoli 9 Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa]

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000."

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 DLGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

CAMPANIA

Codice fiscale dell'Ente:

643280639

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Via Iasolino 1

Telefono:

0813333241


Fax:

0813333201

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Da compilare in base alle dati dell'istruttoria susseguente

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 12.00 si è adunato presso lo studio del Dott. Maiorano Luigi sito in Bellizzi (SA) alla via Marsala, 8, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con atto consiliare n. 31 del 09.12.2016 con la presenza dei Sig. ri:

Dott. Maiorano Luigi Presidente

Dott. Canzano Giuseppe Revisore in teleconferenza

Dott. Caciolini Pietro Revisore in teleconferenza

Il Presidente dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.
Pertanto,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PRESA in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale trasmessa da Responsabile del servizio finanziario ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare" per esprimere il relativo parere obbligatorio;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso in data 24 ottobre 2017 dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO CHE, in merito alla "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie, l'art.25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone agli enti locali i seguenti adempimenti:

- entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L'eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;
- l'esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;
- il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del "piano di razionalizzazione" previsto dall'art. 1 c. 612 del L. 190/2014;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

Ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. B, punto 3, del D. Lgs 267/2000;

IL COLLEGIO

esprime parere favorevole

in merito all'adozione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare", con raccomandazione agli uffici incaricati di attuare da subito quanto deliberato dall'organo consiliare mediante la predisposizione delle relative procedure amministrative.

BELLIZZI, LI 30 ottobre 2017

Il Collegio

F.to Dott. Malorano Luigi Presidente

F.to Dott. Canzano Giuseppe Revisore

F.to Dott. Cadolini Pietro Revisore

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....

IL FUNZIONARIO
Il Responsabile del Servizio
.....*Rag. Salvatore Marino*.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile del Servizio
VISTO IL DIRIGENTE
Rag. Salvatore Marino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Marino
VISTO IL DIRIGENTE

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.


Il Presidente

MATTERA OTTORINO



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21 NOV. 2017

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**